

ALLE AZIENDE ASSOCIATE ANFAO

Alla cortese attenzione del Legale Rappresentante

Milano, 8 marzo 2018

Prot. n. 24/CM/18/CM/mv

OGGETTO: CCNL ANFAO 19/07/2016 - Art. 48: "Assistenza Sanitaria Integrativa"**L'ART. 48 DEL CCNL ANFAO 2016**

Il Contratto Nazionale (art. 48 allegato) ha stabilito l'istituzione di un fondo bilaterale paritetico di assistenza sanitaria integrativa al Servizio Sanitario Nazionale in favore di tutti gli addetti del settore Occhiali e Articoli inerenti l'occhialeria, finanziato con un contributo a carico delle aziende pari a € 8,00 mensili decorrenti dal 1 luglio 2017.

In applicazione della disposizione contrattuale, ANFAO e le organizzazioni sindacali Femca, Fictem e Uiltec hanno costituito il 28 luglio 2017 il fondo SANIMODA, al quale hanno aderito tutte le associazioni firmatarie dei principali contratti nazionali di lavoro della Moda. Con l'Atto istitutivo del Fondo sono stati nominati anche l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione provvisori (in carica fino a tutto il 2018), che stanno predisponendo tutta la strumentazione necessaria per l'avvio dell'operatività del Fondo.

Si ricorda che l'iscrizione dei lavoratori è obbligatoria ed automatica (non è richiesto il consenso o l'attivazione dei singoli lavoratori).

CONTRIBUZIONE : ACCORDO ANFAO - SINDACATI DEL 2 MARZO 2018

I tempi tecnici di attivazione del Fondo Sanimoda hanno comportato uno slittamento delle scadenze previste dall'art. 48.

Con Accordo del 2 marzo 2018, Anfao e Femca - Fictem - Uiltec hanno deciso di:

- spostare la decorrenza della contribuzione a SANIMODA dal 1 luglio 2017 al **1 gennaio 2018**;
- confermare il contributo mensile di € 8,00, fermo restando l'ambito di applicazione definito dall'art.48 del CCNL;
- incrementare in via transitoria il contributo di cui sopra dell'importo mensile di €4,00, limitatamente al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2018, a tal fine utilizzando le risorse relative al 2 semestre del 2017;



- confermare quanto previsto alla lettera d) dell'art. 48 del CCNL 2016 per le imprese che già prevedono forme di intervento complementare.

Pertanto, a seguito delle modifiche apportate all'art. 48 del CCNL dal suddetto Accordo, **la contribuzione a Sanimoda a carico delle aziende non sarà dovuta per il periodo 1 luglio – 31 dicembre 2017 e sarà elevata a 12 euro al mese dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018.**

ISCRIZIONE DEI LAVORATORI: SCADENZE E MODALITA'

Per l'attivazione della copertura sanitaria, il primo atto sarà l'iscrizione di tutti i lavoratori del settore al Fondo, la cui scadenza è fissata **entro il 20 aprile 2018.**

Si dovrà far riferimento ai lavoratori in forza all'azienda il 1 aprile 2018.

Accedendo al sito www.sanimoda.it, le aziende dovranno cliccare su **REGISTRAZIONE AZIENDA** e seguire le istruzioni operative per effettuare l'iscrizione dell'azienda.

Dopo aver inserito i dati aziendali, vi sarà inviata una e-mail con le istruzioni per accedere all'AREA AZIENDA sul sito dove sarà possibile registrare i nominativi dei dipendenti beneficiari, tramite le modalità che sono indicate sul sito stesso.

LAVORATORI AVENTI DIRITTO ALL'ISCRIZIONE

L'art. 48 del ccnl prevede che vengano iscritti al Fondo tutti gli addetti dell'azienda a cui si applica il Contratto nazionale di lavoro del comparto occhiali e articoli inerenti l'occhialeria:

- i dipendenti con contratti a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti);
- i contratti a termine di durata pari o superiore a 12 mesi con decorrenza dal 13mo mese.
Per i contratti già in forza al 1 gennaio 2018 l'obbligo di iscrizione opera per durate residue, decorrenti dal 1 gennaio 2018, pari o superiori a 12 mesi.

Sono esclusi i dirigenti.

Per i neo assunti, l'obbligo di iscrizione opera solo se risulta superato l'eventuale periodo di prova.

L'iscrizione ed il versamento del contributo sono previsti anche nei seguenti casi:

- lavoratori sospesi in cassa integrazione ordinaria e straordinaria;
- lavoratori in congedo di maternità o parentale;
- ogni altro caso di sospensione con decorso della retribuzione.

Non è previsto il riproporzionamento del contributo in relazione al minor orario contrattuale per i lavoratori a tempo parziale.

VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

La contribuzione al Fondo è trimestrale anticipata, secondo il seguente schema di versamento:



ANFAO

CONFINDUSTRIA  MODA

SCADENZE	PERIODO DI RIFERIMENTO
20 gennaio	1 trimestre (gennaio, febbraio, marzo)
20 aprile	2 trimestre (aprile, maggio, giugno)
20 luglio	3 trimestre (luglio, agosto, settembre)
20 ottobre	4 trimestre (ottobre, novembre, dicembre)

In questa fase di prima applicazione, entro il 20 aprile 2018 le aziende procederanno al versamento dei primi due trimestri del 2018:

- 36,00 euro per ogni lavoratore per il primo trimestre 2018;
- ulteriori 36,00 euro per il secondo trimestre 2018,

per complessivi **72,00 euro** a lavoratore iscritto.

Le prestazioni sanitarie in favore dei lavoratori iscritti decorreranno dal 1 aprile 2018. La contribuzione relativa al primo trimestre non darà adito a prestazioni e sarà destinata alla costituzione del patrimonio di riserva del Fondo.

ISTRUZIONI OPERATIVE

I dati per effettuare i bonifici sono:

Beneficiario: SANIMODA

IBAN: IT45 B033 5901 6001 0000 0154 628

Causale: Codice fiscale (11 caratteri) dollaroDenominazione sociale (max 40 caratteri)
dollaro201801

Es. 00101010101dollaromanifatturarossidollaro201801

Successivo passaggio sarà l'accesso al sito di Sanimoda (www.sanimoda.it), nel quale sono disponibili le istruzioni operative per presentare al Fondo la distinta contenente i dati anagrafici dei lavoratori iscritti.

Per l'inserimento della prima distinta di contribuzione vi invitiamo a contattare il fondo sin d'ora ai seguenti recapiti:

Tel. 02/34599997

(lunedì, martedì e giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16; venerdì dalle 10 alle 13)

Email: info@sanimoda.it

Saranno poi direttamente i lavoratori iscritti ad accedere al sito del Fondo per procedere alla propria registrazione ed acquisire le credenziali di accesso necessarie per tutti i rapporti con il Fondo stesso.



ASPETTI CONTRIBUTIVI E FISCALI

Il Fondo, che ovviamente è di nuova costituzione, sta operando per richiedere ed ottenere l'iscrizione all'anagrafe dei fondi sanitari, che darà diritto alla deducibilità fiscale del contributo a beneficio dei lavoratori iscritti già dal corrente anno. Pertanto, in via provvisoria, si consiglia di non dedurre il contributo al Fondo fino all'iscrizione di Sanimoda alla suddetta anagrafe (prevista dal prossimo mese di ottobre-novembre 2018) e di procedere alla deduzione stessa in sede di conguaglio fiscale 2018.

Resta confermato che i contributi a Sanimoda sono soggetti al contributo di solidarietà del 10%.

CAMPAGNA INFORMATIVA

Nelle prossime settimane, il Fondo Sanimoda, congiuntamente con le parti istitutive, svilupperà una campagna informativa in favore delle aziende e dei lavoratori, per presentare i benefici e le prestazioni sanitarie offerte dal fondo stesso.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il CCNL (art. 48, lettera d) prevede che l'iscrizione a Sanimoda non riguarda le imprese che già prevedono analoghe forme di intervento sanitario complementare con costi pari o superiori a quello previsto dal CCNL. In caso di costi inferiori, le imprese provvederanno all'integrazione o alla confluenza nel Fondo, con la stessa decorrenza (quindi dal 1 gennaio 2018), previa verifica con la RSU.

Le aziende che si trovano in una delle situazioni di cui sopra, sono invitate a comunicarlo a Confindustria Moda (m.villa@confindustriamoda.it) o direttamente a Sanimoda info@sanimoda.it, restituendo compilato il modulo allegato.

Con i migliori saluti.

Astrid Galimberti

Direttore Generale

Carlo Mascellani

Direttore Relazioni Industriali

Allegati:

- Art. 48 del CCNL 19 luglio 2016
- Verbale di accordo 2 marzo 2018
- Modulo per clausola di salvaguardia



Allegato

CCNL OCCHIALI E ARTICOLI INERENTI L'OCCHIALERIA 19 LUGLIO 2016

Art. 48 - Assistenza Sanitaria Integrativa

Le Parti firmatarie del presente ccnl intendono garantire a tutti i dipendenti del settore un fondo di assistenza sanitaria integrativa, a decorrere dall'1.7.2017.

A tal fine concordano:

- a. di finanziare tale fondo con un contributo mensile, a carico delle imprese, di € 8,00 per 12 mensilità per ogni lavoratore non in prova, a tempo indeterminato o a tempo determinato pari o superiore a 12 mesi con decorrenza dal 13mo mese.
- b. di avviare entro il 30.9.2016 i lavori per l'adesione ad un fondo intersettoriale sanitario del settore Moda qualora venga costituito o, in sua assenza, ad altro analogo Fondo di natura contrattuale.
- c. abrogazione con effetto dall'1.1.2012 del 4 comma dell'art. 48 del ccnl 9.11.2013.
- d. il finanziamento non riguarda le imprese che già prevedono analoghe forme di intervento sanitario complementare con costi pari o superiori a quello di cui sopra. In caso di costi inferiori, le imprese provvederanno all'integrazione o alla confluenza nel fondo, con la stessa decorrenza, previa verifica con la RSU.



ANFAO

CONFINDUSTRIA  MODA

Allegato

A: SANIMODA - Fondo di assistenza sanitaria integrativa

La sottoscritta azienda:

Ragione sociale

.....

Indirizzo

.....

Attività produttiva

.....

N. dipendenti complessivi

.....

(esclusi i dirigenti)

DICHIARA

di avvalersi della Clausola di salvaguardia prevista dall'art. 48, lett. d), del CCNL 2016 Occhiali e Articoli inerenti l'occhialeria.

L'esclusione dell'iscrizione a SANIMODA riguarderà:

- Tutti i dipendenti dell'azienda

- Solo una parte dei dipendenti

n

Data

Firma

.....

Da restituire a SANIMODA (info@sanimoda.it) o Confindustria Moda (m.villa@confindustriamoda.it)

entro il 20/04/2018